

ON.LE TRIBUNALE CIVILE DI MESSINA - SEZ.LAVORO

RICORSO EX ART. 700 C.P.C.

PER

Munafò Lisa (C.F. MNFLSI87M64A638P), nata a Barcellona Pozzo di Gotto (Me) il 24 agosto 1987 ed ivi residente alla Via Generale Angelo Cambria, 218, rappresentata e difesa, congiuntamente e disgiuntamente, dagli **Avv. Andrea de Bonis** (C.F. DBN NDR 86H27 H926P - andreadebonis@pec.studiolegaledebonis.com) del Foro di Potenza e **Avv. Alberto Valerio** (C.F. VLRLRT78C22E223S - valerio.alberto@avvocatibari.legalmail.it) del Foro di Bari, giusta delega in atti, elettivamente domiciliata presso lo studio dell'Avv. Candeloro Domenico NANIA (C.F.NNACDL62H12A638B - p.e.c. cnani@pec.giuffre.it) in via La Farina n. 171 (cap 98123) Messina (tessera n.141 Ordine degli Avvocati di Barcellona P.G.); i sottoscritti procuratori dichiarano, ai sensi e per gli effetti dell'art. 125 c.p.c., di voler ricevere le **comunicazioni e notificazioni** relative al presente procedimento al **numero di fax 0971-275503** ed alla seguente casella di **posta elettronica certificata**: **andreadebonis@pec.studiolegaledebonis.com** e **valerio.alberto@avvocatibari.legalmail.it**;

Ricorrente

CONTRO

- il **Ministero dell'Istruzione** (C.F. 80185250588), in persona del Ministro e legale rappresentante *pro tempore*, rappresentato e difeso *ex lege* dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Messina (ads.me@mailcert.avvocaturastato.it);

Resistente

NONCHE' CONTRO

- l'**Ufficio Scolastico Regionale per la Sicilia - Ufficio VIII - Ambito Territoriale di Messina** (C.F.80005000833), in persona del legale rappresentante *pro tempore*, rappresentato e difeso *ex lege* dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Messina (ads.me@mailcert.avvocaturastato.it);

Resistente

PER L'ACCERTAMENTO DEL DIRITTO SOGGETTIVO DELLA RICORRENTE ALLA CHIAMATA PER L'ASSUNZIONE in conseguenza dell'inserimento con riserva di parte ricorrente in esito alla procedura di inserimento nella I fascia delle GPS di proprio interesse e, per l'effetto, al diritto

soggettivo della ricorrente ad essere parte destinataria di un contratto individuale di lavoro, con consequenziale chiamata e stipula del contratto e scelta delle 150 sedi di preferenza, **PER L'ACCERTAMENTO DEL DIRITTO SOGGETTIVO DELLA RICORRENTE ALL'INSERIMENTO NELLA GPS DI PRIMA FASCIA CON PUNTEGGIO DI 60 PUNTI**, con conseguente condanna delle resistenti all'adozione di tutte le misure idonee e opportune al soddisfacimento della pretesa *de qua*.

PREVIA DISAPPLICAZIONE

- dell'ordinanza del Ministero dell'Istruzione, prot. n. m_pi.AOOGABMI.Registro Decreti.R.0000112.06-05-2022, recante *“Procedure di aggiornamento delle graduatorie provinciali e di istituto di cui all'articolo 4, commi 6-bis e 6-ter, della legge 3 maggio 1999, n. 124 e di conferimento delle relative supplenze per il personale docente ed educativo” (Allegato 1)*, in ogni parte contrastante con il diritto soggettivo e l'interesse di parte ricorrente, in particolare nella parte in cui:

- all'art. 7, comma 4, lett. e) (*“Istanza di partecipazione”*) prescrive che *“qualora il titolo di accesso sia stato conseguito all'estero, ma sia ancora sprovvisto del riconoscimento richiesto in Italia ai sensi della normativa vigente, occorre dichiarare di aver presentato la relativa domanda all'Ufficio competente entro il termine per la presentazione dell'istanza di inserimento per poter essere iscritti con riserva di riconoscimento del titolo. L'inserimento con riserva non dà titolo all'individuazione in qualità di avente titolo alla stipula di contratto [...] Possono altresì essere inseriti con riserva nella prima fascia coloro che conseguono l'abilitazione o la specializzazione sul sostegno entro il 20 luglio”*, così escludendo dalla procedura di inserimento con riserva nella I fascia delle GPS – e, quindi, anche dalle convocazioni per l'attribuzione delle supplenze per il prossimo biennio scolastico - i docenti che, come parte ricorrente, conseguita l'abilitazione e/o la specializzazione sul sostegno all'estero, hanno chiesto l'iscrizione con riserva nelle GPS ed hanno presentato l'istanza di riconoscimento del titolo estero;

- all'art. 7, comma 7 (*“Istanza di partecipazione”*) prescrive che *“Non è valutata la domanda dell'aspirante privo di uno dei requisiti generali di ammissione”*, così determinando la reiezione delle istanze di partecipazione dei candidati ritenuti aprioristicamente privi dei requisiti di ammissione;

- della nota del Ministero dell'Istruzione, Dipartimento per il sistema educativo di istruzione e di formazione, D.G. per il personale scolastico, prot. n. m_pi.AOODGPER.REGISTRO UFFICIALE.U.0018095.11-05-2022 (*Allegato 2*), nella parte in cui esclude dalle convocazioni per l'attribuzione delle supplenze per il prossimo biennio scolastico i docenti che, come parte ricorrente, hanno già conseguito l'abilitazione e/o la specializzazione sul sostegno all'estero, hanno chiesto

l'ammissione alle GPS con riserva ed hanno presentato l'istanza di riconoscimento del titolo conseguito all'estero, senza aver ancora ottenuto tale riconoscimento;

- della CIRCOLARE SUPPLENZE n°28597 del 29 luglio 2022 (*Allegato 3*) e dell'AVVISO N°28656 del 1° agosto 2022 del Ministero dell'Istruzione di apertura delle funzioni telematiche per la presentazione delle 150 domande di preferenza ai fini delle supplenze (*Allegato 4*).

- del provvedimento prot. m_pi.AOOUSPME.REGISTROUFFICIALE.U.0016606 del 29.07.2022 dell'Ufficio Scolastico Regionale per la Sicilia - Ufficio VIII - Ambito Territoriale di Messina recante le Graduatorie Provinciali per le Supplenze (GPS) definitive della provincia di Messina – posti comuni e di sostegno - del personale docente di ogni ordine e grado e del personale educativo valevoli per il biennio 2022/2023 e 2023/2024, recante inserimento con riserva della ricorrente ed impediente la chiamata per il conferimento di supplenze (*Allegato 5 e Allegato 6*).

NONCHÉ PER LA CONDANNA DELL'AMMINISTRAZIONE RESISTENTE

a disporre l'individuazione della ricorrente in qualità di avente titolo alla stipula di contratto, con conseguente condanna di quest'ultima all'adozione di tutte le misure idonee e opportune al soddisfacimento della pretesa *de qua* e a disporre l'Inserimento della ricorrente, con riserva nella prima fascia delle graduatorie GPS, con attribuzione di 60 punti per il biennio 2022-2024, anche in pendenza della riserva e sino al suo scioglimento e correlato aggiornamento della posizione in graduatoria

FATTO

La ricorrente, docente non di ruolo, ha conseguito all'estero il titolo di abilitazione/specializzazione utile all'insegnamento su sostegno, per le classi ed insegnamenti di interesse (*Allegato 7*) ed ha chiesto, in forza di quel titolo, l'inserimento nella prima fascia sul sostegno delle nuove GPS, formate per il biennio 22/23-23/24 ai sensi dell'O.M. del Ministero dell'Istruzione prot. n. 112 del 6/5/2022, pubblicata l'11/5/2022 (*Allegato 8*).

In particolare, la ricorrente, che ha conseguito il diploma in Romania, ha richiesto ma non ancora ottenuto il riconoscimento in Italia del titolo estero (*Allegato 9*).

La stessa ricorrente è stata inserita - con riserva - in prima fascia nella graduatoria GPS SS I FASCIA ADSS, posizione n.337, con 54 punti, graduatoria approvata con provvedimento prot. m_pi.AOOUSPME.REGISTROUFFICIALE.U.0016606 del 29.07.2022 dell'Ufficio Scolastico Regionale per la Sicilia - Ufficio VIII - Ambito Territoriale di Messina recante le Graduatorie

Provinciali per le Supplenze (GPS) definitive della provincia di Messina – posti comuni e di sostegno - del personale docente di ogni ordine e grado e del personale educativo valevoli per il biennio 2022/2023 e 2023/2024 (*cfr. Allegato 5 e Allegato 6*).

All'esito della pubblicazione delle GPS la ricorrente, in data 1.8.2022 (*Allegato 10*), proponeva istanza di autotutela, richiedendo il riconoscimento di ulteriori 6 punti in graduatoria, in ragione della omessa attribuzione di titoli culturali per un totale di 6 punti per i titoli "EIPASS LIM, EIPASS 7 Moduli USER, Certificazione Linguistica C1, Master di I livello criminologia e studi forensi di durata annuale per un totale di 1925 ore (77 CFU)", con conseguente attribuzione di complessivi 60 punti e correlato aggiornamento della graduatoria.

L'istanza di autotutela è rimasta priva di riscontro, pur essendo i cennati titoli espressamente contemplati nella Tabella A/3 "Titoli culturali" (*Allegato 11*) allegata all'O.M 112/2022.

Ed ancora, nel predisporre la domanda di informatizzazione per la nomina delle supplenze annuali (*Allegato 12*) alla ricorrente, per fatto esclusivamente imputabile all'Amministrazione resistente, è stata preclusa la possibilità di scegliere le 150 sedi per l'assunzione di incarichi a tempo determinato sul sostegno, relativamente alla propria posizione in prima fascia della GPS ADSS.

Tuttavia, l'Amministrazione non procederà ad individuare parte ricorrente in qualità di avente titolo alla stipula di contratto, in ragione dell'iscrizione con riserva in graduatoria, avvenuta ai sensi dell'art.7, co.4, lett. e) O.M. n.112/2022, precludendole la possibilità di conseguire incarichi a tempo determinato per il biennio 22/23-23/24 sulla specializzazione su sostegno.

Con la conseguenza, ingiusta, che parte ricorrente già subisce l'effetto della lesione, ad opera dell'Amministrazione, del suo diritto soggettivo alla chiamata come supplente e alla sottoscrizione di un contratto individuale di lavoro, derivante dalla utile collocazione in graduatoria. Si precisa che il posto in cui è collocata le consente di essere chiamata come supplente, stante il maggior numero di posti disponibili. L'O.M. n.112/2022 non consente all'Amministrazione di procedere alla chiamata di coloro che, pur inseriti nelle GPS sostegno di interesse, siano in attesa del riconoscimento del titolo estero con cui sono stati iscritti in I fascia.

Ciò premesso, il presente ricorso è fondato alla stregua delle seguenti brevi considerazioni in

DIRITTO

SUL FUMUS BONI IURIS

I. Lesione del diritto soggettivo all'assunzione della ricorrente inserita nella I fascia delle GPS su

sostegno – Nullità ex art. 1418 c.c. di tutte le disposizioni che impediscono alla ricorrente la sottoscrizione di contratti individuali di lavoro in conseguenza della violazione art. 1, 3, 35 e 97 Cost. ed art. 4, commi 6-bis e 6-ter, della legge 3 maggio 1999, n. 124 disciplinante il diritto soggettivo al conferimento delle supplenze per il personale docente ed educativo utilmente collocato nelle graduatorie provinciali e di istituto.

L'iscrizione in prima fascia nelle GPS consente il conferimento delle supplenze agli aspiranti utilmente collocati in quelle graduatorie. Tale iscrizione deve consentire anche a chi ha un titolo di abilitazione/specializzazione conseguito in un Paese estero (come la ricorrente) di ottenere contratti individuali annuali per le supplenze. Tale possibilità, nel caso concreto, è impedita a priori dall'iscrizione con riserva e dagli effetti collegati a tale riserva dall'O.M. n.112/2022 e dai successivi atti dell'Amministrazione.

Tale riserva impedisce completamente agli aspiranti, pur iscritti nelle graduatorie GPS in prima fascia in base ad un titolo conseguito all'estero e in corso di riconoscimento, di ottenere una supplenza e di essere destinatari di un contratto individuale di lavoro.

Rileva il fatto che la *ratio* insita nell'istituto dell'ammissione ad una graduatoria con riserva va individuata nell'esigenza di salvaguardare la posizione soggettiva del concorrente ammesso e dunque deve esplicitare di regola effetti in tutte le fasi, comprese quelle finalizzate all'immissione in servizio stessa (cfr. Tar Lazio n. 3400/2019).

E' noto che, come più volte affermato dalla giurisprudenza, nelle more del perfezionamento di un procedimento amministrativo in senso favorevole al destinatario per ragioni di intima coerenza logica e ordinamentale, l'immissione deve essere preservata e deve esplicitare effetti in vista dell'approdo provvedimento conclusivo, nella specie rappresentato dal conferimento delle supplenze, poiché, altrimenti, la stessa immissione nelle graduatorie - seppur con riserva - risulterebbe inutile e *tamquam non esset*. Nel caso che ci occupa, il diritto soggettivo della ricorrente alla chiamata per il conferimento delle supplenze, prevista da fonte legislativa, è inciso in maniera illegittima proprio dall'Amministrazione, che preclude la chiamata degli interessati al fine della sottoscrizione, a valle del procedimento amministrativo (che nel caso concreto risulta concluso, con l'inserimento della ricorrente in prima fascia) dei contratti di lavoro.

Alla ricorrente, che ha richiesto l'ammissione con riserva, è inibita la possibilità, sino all'effettivo rilascio del decreto di riconoscimento dell'abilitazione conseguita all'estero in Paese

intracomunitario, di poter essere destinataria di contratti di lavoro per il sostegno, per il quale ha conseguito la specializzazione in un Paese UE. Siffatta prescrizione è illegittima, in quanto fissa indebitamente requisiti limitativi su diritti soggettivi, di rango legislativo e di rango costituzionale e fissando tali requisiti penalizza ingiustamente e irragionevolmente chi abbia conseguito l'abilitazione in un Paese UE.

Di certo non sfuggerà all'Ill.mo Giudice adito, la nullità dell'O.M. 112 /2022 per il contrasto con norme di rango superiore, costituzionali, di rango primario interno e, come si esporrà, comunitarie, in ragione dell'assenza di valore e forza normativa, superiore alle disposizioni di legge ad essa sovraordinate (in tal senso si veda TAR Bari, sentenza N. 1499/2021, che ha espresso il principio con riferimento all'O.M 60/2020 di pubblicazione della GPS relativa al biennio 2020/2022).

In altre parole, il tempo occorrente allo Stato Italiano per istruire e portare a compimento il procedimento di riconoscimento del titolo conseguito all'estero, oltretutto in Paese UE, non può impedire l'accesso alle supplenze e non può riverberarsi in danno della parte che abbia prescelto di compiere il percorso di specializzazione in un paese comunitario piuttosto che in Italia, dal momento che lo Stato Italiano – in riferimento alle GPS 2022-2024 - ha in concreto scelto di consentire l'iscrizione con riserva a coloro i quali, come la ricorrente, si trovino in tale situazione.

Sarebbe stato sufficiente prevedere con l'Ordinanza l'obbligo di apporre la condizione risolutiva al contratto di lavoro del docente, qualora la riserva dovesse essere sciolta negativamente per diniego del riconoscimento del titolo estero: ciò avrebbe consentito di stipulare il contratto e di risolverlo in caso di comprovata inesistenza delle condizioni di legge. L'ammissione con riserva, allo stato, impedisce radicalmente la stipula di contratti e tale misura si manifesta lesiva del diritto soggettivo della ricorrente alla chiamata, al conferimento delle supplenze, alla sottoscrizione dei contratti individuali di lavoro.

Tutti gli atti amministrativi indicati in epigrafe sono illegittimi e devono essere disapplicati ai sensi dell'art. 4 all. F della Legge n. 2248 del 1865 (L.A.C.) per violazione e falsa applicazione dell'articolo 4, commi 6-bis e 6-ter, della legge 3 maggio 1999, n. 124 e dell'art. 2, decreto-legge 8 aprile 2020, n. 22, come convertito in legge e modificato, degli artt. 1, 3, 35 e 97 della Costituzione, degli artt. 26 e 53 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea (TFUE) - eccesso di potere per ingiustizia manifesta, irragionevolezza, contraddittorietà della motivazione - violazione art. 97 Cost – eccesso di potere per violazione del canone di proporzionalità;

I.a - Il decreto-legge 8 aprile 2020, n. 22, recante *“Misure urgenti sulla regolare conclusione e l'ordinato avvio dell'anno scolastico e sullo svolgimento degli esami di Stato nonché in materia di procedure concorsuali e di abilitazione e per la continuità della gestione accademica”*, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 giugno 2020, n. 41, e, in particolare, l'articolo 2, comma 4-ter, come modificato dall'articolo 19, comma 3-bis, del decreto-legge 27 gennaio 2022, n. 4, prevede che le procedure di istituzione delle graduatorie di cui all'articolo 4, commi 6-bis e 6-ter, della legge 3 maggio 1999, n. 124, come modificato dal comma 4 del presente articolo, e le procedure di conferimento delle relative supplenze per il personale docente ed educativo, ad esclusione di ogni aspetto relativo alla costituzione e alla composizione dei posti da conferire a supplenza, sono disciplinate, in prima applicazione e per gli anni scolastici 2020/2021, 2021/2022, 2022/2023 e 2023/2024, anche in deroga all'articolo 4, comma 5, della predetta legge, sia per il primo biennio di validità che per il successivo aggiornamento e rinnovo biennale, con una o più ordinanze del Ministro dell'istruzione ai sensi del comma 1 al fine dell'individuazione nonché della graduazione degli aspiranti.

La norma in esame, che prevede il diritto soggettivo di coloro utilmente collocati in graduatoria ad essere destinatari di contratti individuali annuali di supplenza, non autorizza il Ministero ad introdurre nessuna disposizione limitativa, del tenore di quella che ci occupa, che in concreto impedisca, agli aspiranti interessati che abbiano conseguito un titolo estero (intracomunitario) per l'insegnamento, di essere esclusi dall'inserimento nelle GPS e dai contratti di lavoro a tempo determinato per tutto il tempo di durata del procedimento di riconoscimento del titolo estero, laddove abbiano presentato domanda di riconoscimento del titolo in Italia.

Pertanto, la limitazione prevista dai provvedimenti impugnati non trova copertura legislativa e viola il diritto al lavoro, come noto costituzionalmente garantito degli artt. 1, 3, 35 e 97 della Costituzione. Ulteriormente è irragionevole il trattamento riservato a chi, come la ricorrente, pur inserita in prima fascia, non può essere destinataria dei contratti in attesa della conclusione del procedimento di riconoscimento del titolo in Italia. Non si vede perché debba essere impedita la sottoscrizione dei contratti alla ricorrente, presente con riserva in graduatoria, in pendenza del procedimento di riconoscimento di quel titolo.

La previsione di sfavore riservata ai docenti che non abbiano conseguito i prefati titoli Italia, essendo loro impedito di poter essere destinatari dei contratti di lavoro, è assolutamente irragionevole e non trova adeguata motivazione nei provvedimenti indicati in epigrafe, dando luogo a un trattamento

irragionevole e manifestamente ingiusto della ricorrente, che ha seguito il necessario percorso di studio in un Paese estero per poter insegnare sul sostegno.

Ai sensi degli artt. 26 e 53 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea (TFUE), i diplomi, i certificati e altri titoli di studio rilasciati nei vari Stati membri devono essere reciprocamente riconosciuti nell'ambito dell'UE, e le disposizioni nazionali che disciplinano l'accesso al mercato del lavoro devono essere coordinate e armonizzate al fine di consentire ai cittadini europei di beneficiare, effettivamente, di tali riconoscimenti.

Se da un lato i provvedimenti illegittimi, con riguardo all'iscrizione con riserva nelle GPS, consentono a chi ha un titolo di abilitazione/specializzazione conseguito in un Paese estero (nel caso di specie Ue) di chiedere l'iscrizione, dall'altro impediscono a priori – non solo in caso di rigetto del richiesto riconoscimento - di divenire destinatario di un contratto individuale di lavoro su supplenza.

Sicché, emerge in modo lapalissiano la nullità dell'O.M. 112 /2022 per il contrasto con norme di rango superiore, costituzionali, di rango primario interno e comunitarie, in ragione dell'assenza di valore e forza normativa, superiore alle disposizioni di legge ad essa sovraordinate (in tal senso si veda TAR Bari, sentenza N. 1499/2021, che ha espresso il principio con riferimento all'O.M 60/2020 di pubblicazione della GPS relativa al biennio 2020/2022).

Si ribadisce il fatto che la *ratio* insita nell'istituto dell'ammissione ad una graduatoria con riserva va individuata nell'esigenza di salvaguardare la posizione soggettiva del concorrente ammesso e dunque deve esplicitare di regola effetti in tutte le fasi procedimentali, comprese quelle finalizzate all'immissione stessa (cfr. Tar Lazio n. 3400/2019).

Come detto, nelle more del perfezionamento di un procedimento amministrativo in senso favorevole al destinatario per ragioni di intima coerenza logica e ordinamentale, l'immissione deve essere preservata e deve esplicitare effetti in vista dell'approdo provvedimento conclusivo, nella specie rappresentato dal conferimento delle supplenze, poiché, altrimenti, la stessa immissione nelle graduatorie - seppur con riserva - risulterebbe *tamquam non esset*. I provvedimenti di cui si invoca la disapplicazione sono lesivi ed illegittimi proprio nella parte in cui precludono la chiamata della ricorrente al fine della sottoscrizione, a valle del procedimento amministrativo (che nel caso concreto risulta concluso, con l'inserimento della ricorrente in prima fascia) del contratto individuale di lavoro per la supplenza.

L'ammissione con riserva, allo stato, impedisce radicalmente la stipula di contratti e tale misura si manifesta essere ingiusta e sproporzionata rispetto alla finalità da tutelare, con conseguente illegittimità.

II Lesione del diritto soggettivo all'inserimento della ricorrente nella I fascia delle GPS su sostegno con 60 punti.

Ulteriori considerazioni si impongono con riferimento all'illegittimità del *modus operandi* dell'Amministrazione per aver inopinatamente disatteso l'istanza di autotutela della ricorrente dell'1.8.2022, omettendo l'attribuzione di ulteriori 6 punti per i titoli culturali nella stessa analiticamente indicati, rientranti nella catalogazione di cui alla Tabella A/3 "Titoli culturali" allegata all'O.M 112/2022e, tramite essa, la collocazione in graduatoria con complessivi 60 punti.

L'Illegittimo danno subito dalla ricorrente, appare evidente ove sol si consideri che la stessa Amministrazione, nel collocare la ricorrente nelle GPS di seconda Fascia (*Allegato 12*), ha riconosciuto il punteggio di complessivi 60 punti, con collocazione nella posizione n. 127, codice A046, salvo poi non attribuire il medesimo punteggio nelle GPS di prima fascia.

In ragione delle suesposte considerazioni è necessario un provvedimento che disponga la collocazione nella prima fascia della GPS con attribuzione di complessivi 60 punti.

* * *

SUL PERICULUM IN MORA

Ugualmente evidenti sono le ragioni di gravità e urgenza su cui si fonda la richiesta misura cautelare, considerato che la lesione del diritto soggettivo della ricorrente, ad opera dell'Amministrazione, comporta l'impossibilità, per la stessa, di essere destinataria di contratto individuale di lavoro per la supplenza.

1) A seguito dell'inserimento con riserva della ricorrente in graduatoria nella prima fascia, spettante sulla base dei titoli posseduti *pleno iure*, in mancanza di idonea tutela cautelare, la ricorrente subirà il **pregiudizio grave e irreparabile, rappresentato dall'impossibilità di essere nominata supplente, dall'impossibilità di indicare le sedi in cui svolgere la prestazione lavorativa e dall'impossibilità di essere chiamata per la sottoscrizione dei contratti individuali**, con ogni ovvia conseguenza sul piano professionale che ne deriverebbe.

Come noto, le chiamate da parte dell'Ufficio Scolastico vengono effettuate da fine agosto: la necessità della tutela cautelare è collegata al fatto che occorre garantire l'effettiva possibilità

della ricorrente di partecipare alle chiamate e di stipulare il contratto individuale. La mancata chiamata determina la definitività della lesione del diritto soggettivo della ricorrente per l'anno scolastico prossimo all'avvio, per impossibilità di divenire supplente. Ulteriormente sussiste il danno grave ed irreparabile derivante dalla impossibilità di compilare le domande su piattaforma telematica, effetto dell'inserimento illegittimo con riserva nelle c.d. GPS, previsto dall'art.7 co.4 lett.E della OM n°112/2022 già gravato in via principale e conseguente impossibilità di scelta delle sedi.

D'altro canto, come si è detto, dalla mancata ammissione deriverebbe, oltre che una **violazione del diritto al lavoro**, anche una **profonda disparità di trattamento**, per il sol fatto di aver conseguito un titolo necessario in uno dei Paesi UE e non in Italia.

Non dissimili le considerazioni da operarsi con riferimento alla mancata attribuzione del punteggio di complessivi 60 punti nella GPS di Prima Fascia, Classe ADSS, avendo l'Amministrazione inopinatamente disatteso le doglianze formulate nell'istanza di autotutela del giorno 1.8.2022.

Ed ancora, nel predisporre la domanda di informatizzazione per la nomina delle supplenze annuali alla ricorrente, per fatto esclusivamente imputabile all'Amministrazione resistente, è stata preclusa la possibilità di scegliere le 150 sedi per l'assunzione di incarichi a tempo determinato sul sostegno, relativamente alla propria posizione in prima fascia della GPS ADSS.

È evidente, dunque, che la posizione giuridica e professionale di parte ricorrente può trovare tutela soltanto mediante la richiesta misura cautelare.

Impedire a parte ricorrente, pur essere inserita nelle GPS in prima fascia, di essere destinataria del contratto di lavoro, in altri termini, finirebbe per frustrarne le relative ambizioni professionali, posto che si vedrebbe inutilmente impedita ogni effetto dalla sua partecipazione al procedimento per la formazione delle graduatorie.

Tanto premesso, **VOGLIA L'ON.LE TRIBUNALE adito**

-in via cautelare: in accoglimento del presente ricorso, accogliere la domanda cautelare proposta, e consentire alla ricorrente, inserita con riserva nella I fascia delle GPS dell'Ufficio Scolastico Regionale della Sicilia, Ambito Territoriale di Messina, di essere convocata a far data dall'avvio delle chiamate per il conferimento delle supplenze per l'anno scolastico 2022-23, anche in pendenza della riserva e sino al suo scioglimento, per l'attribuzione delle supplenze e consentire la conseguenziale stipula dei

contratti di lavoro subordinato di proprio interesse, ordinando, a tal fine, alle Amministrazioni di porre in essere ogni tipo di misura idonea allo scopo, ivi compresa la possibilità di scegliere le 150 sedi per il conferimento delle supplenze annuali;

-in via cautelare: in accoglimento del presente ricorso, accogliere la domanda cautelare proposta, e consentire alla ricorrente, inserita con riserva nella I fascia delle GPS dell'Ufficio Scolastico Regionale della Sicilia, Ambito Territoriale di Messina, di essere destinataria dell'attribuzione di 60 punti per il biennio 2022-2024, anche in pendenza della riserva e sino al suo scioglimento, per l'attribuzione delle supplenze, ordinando, a tal fine, alle Amministrazioni di porre in essere ogni tipo di misura idonea allo scopo di collocare la ricorrente in graduatoria nella correlata e dovuta posizione;

-nel merito, accogliere il ricorso di merito che si introdurrà innanzi codesto Tribunale e per l'effetto, previa disapplicazione di tutti gli atti e provvedimenti amministrativi indicati in epigrafe nel presente atto in ragione dell'accertamento della loro illegittimità ai sensi Legge 20 marzo 1865, n. 2248 (L.A.C.), accertare e dichiarare il diritto soggettivo della ricorrente, inserita con riserva nella I fascia delle graduatorie GPS come indicato in epigrafe, ad essere utilmente convocata dalle Amministrazioni resistenti a far data dall'avvio delle chiamate per il conferimento delle supplenze per il prossimo biennio scolastico (2022-23/ 2023-24), anche in pendenza della riserva e sino al suo scioglimento, per l'attribuzione delle supplenze e accertare e dichiarare il diritto soggettivo della ricorrente alla conseguenziale stipula dei contratti di lavoro subordinato di proprio interesse, ordinando, a tal fine, alle Amministrazioni di porre in essere ogni tipo di misura idonea allo scopo, ivi compresa la possibilità di scegliere le 150 sedi per il conferimento delle supplenze annuali;

-nel merito, accogliere il ricorso di merito che si introdurrà innanzi codesto Tribunale e per l'effetto, previa disapplicazione di tutti gli atti e provvedimenti amministrativi indicati in epigrafe nel presente atto in ragione dell'accertamento della loro illegittimità ai sensi Legge 20 marzo 1865, n. 2248 (L.A.C.), accertare e dichiarare il diritto soggettivo della ricorrente, inserita con riserva nella I fascia delle graduatorie GPS come indicato in epigrafe, ad essere destinataria dell'attribuzione di 60 punti per il biennio 2022-2024, anche in pendenza della riserva e sino al suo scioglimento, per l'attribuzione delle supplenze, ordinando, a tal fine, alle Amministrazioni di porre in essere ogni tipo di misura idonea allo scopo di collocare la ricorrente in graduatoria nella correlata e dovuta posizione;

- condannare le Amministrazioni resistenti a convocare la ricorrente, inserita con riserva nella I fascia delle GPS di proprio interesse e, per l'effetto, a disporre l'individuazione della stessa in qualità di avente

titolo alla stipula di contratto individuale di lavoro, con conseguente condanna dell'Amministrazione all'adozione di tutte le misure idonee e opportune al soddisfacimento della pretesa *de qua*.

Con vittoria delle spese da distrarre in favore dei difensori, che si dichiarano distrattati.

Si allegano:

A. Procura alle liti.

1. Ordinanza del Ministero dell'Istruzione, prot. n. 112 del 06-05-2022;
2. Nota del Ministero dell'Istruzione, Dipartimento per il sistema educativo di istruzione e di formazione, D.G. per il personale scolastico, prot. n. 18095 dell'11-05-2022;
3. CIRCOLARE SUPPLENZE n°28597 del 29.7.2022;
4. AVVISO N°28656 del 1.8.2022;
5. provvedimento n. 16606 del 29.07.2022;
6. GPS ADSS Fascia 1;
7. titolo di abilitazione/specializzazione estero;
8. Domanda GPS Biennio 2022-2024;
9. Domanda Riconoscimenti titolo estero;
10. Istanza autotutela del 01.08.2022;
11. Tabella A/3 "Titoli culturali" allegata all'O.M 112/2022;
- 12.. Domanda di informatizzazione per la nomina delle supplenze annuali;
13. GPS Fascia 2;
- attestazione di conformità.

In via istruttoria, si chiede di ordinare all'Amministrazione di esibire in giudizio tutti i provvedimenti amministrativi indicati nell'epigrafe del presente ricorso ex art. 700 c.p.c.

Ai sensi del T.U. Spese Giustizia si dichiara che il presente ricorso è esente da contributo unificato in ragione del reddito della ricorrente.

Potenza, 31 agosto 2022.

Avv. Andrea de Bonis

Avv. Alberto Valerio

(atto sottoscritto digitalmente anche per il Collega)



Firmato digitalmente da:

VALERIO ALBERTO

Firmato il 01/09/2022 15:15

Seriale Certificato: 554488

Valido dal 25/06/2021 al 25/06/2024

InfoCamere Qualified Electronic Signature CA